

ORDINANZA N. 22

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

- **DATO ATTO** che con lettera n. 499 del 18 aprile 2007 la Circoscrizione n. 2 del Comune di Livorno, in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione "Effetto Venezia 2007", ha richiesto all'Autorità Portuale la possibilità di utilizzare l'area di parcheggio di Santa Trinita, lato monte, attualmente riservata a parcheggio per i dipendenti dell'Autorità Portuale, quale zona di parcheggio per i veicoli dei residenti del quartiere Venezia, titolari di autorizzazione con lettera "A" rilasciata dall'Amministrazione comunale;
- **DATO ATRESÌ ATTO** che con lettera n. 6360 in data 24 luglio 2007, in accoglimento della suddetta richiesta, l'Autorità Portuale ha inteso autorizzare la Circoscrizione n. 2 del Comune di Livorno all'uso parziale del suddetto parcheggio, limitatamente al periodo 3 agosto 2007 – 12 agosto 2007, per la sosta dei soli residenti del quartiere Venezia, titolari di autorizzazione con lettera "A";
- **VISTA** la lettera n. 990 del 27 luglio 2007, con la quale la Circoscrizione n. 2 del Comune di Livorno ha richiesto all'Autorità Portuale l'emissione di specifica Ordinanza per la disciplina dell'uso del parcheggio di che trattasi nel periodo su indicato;
- **VISTI** gli articoli 6, comma 1, lettera a) e 8, comma 3, lettera h) della legge n. 84 del 28 gennaio 1994;

ORDINA

Art. 1) Dalle ore 00:00 del giorno 3 agosto 2007 alle ore 24.00 del giorno 12 agosto 2007, l'area di parcheggio di Santa Trinita, lato monte, è riservata alla sosta dei veicoli dei soli residenti del quartiere Venezia, titolari di autorizzazione con lettera "A" rilasciata dall'Amministrazione comunale; i primi n. 10 stalli del parcheggio, lato strada a partire dall'ingresso, restano riservati alla sosta dei veicoli dei dipendenti dell'Autorità Portuale, muniti di apposito contrassegno rilasciato dalla stessa Autorità.

Art. 2) I soggetti autorizzati di cui all'articolo 1 sono tenuti ad esporre sul veicolo parcheggiato il contrassegno con lettera "A" od il contrassegno rilasciato dall'Autorità Portuale.

Art. 3) Nel periodo di cui all'articolo 1, l'area di parcheggio di che trattasi sarà gestita dalla Circoscrizione n. 2 del Comune di Livorno, che dovrà provvedere alla preventiva apposizione, in corrispondenza dell'ingresso, di cartello richiamante il divieto di sosta ai veicoli non autorizzati, nonché copia della presente Ordinanza.

Art. 4) E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Art. 5) I contravventori saranno puniti ai sensi del Codice della Navigazione.

**IL PRESIDENTE
(Roberto RICCINI)**

Livorno, li **1 AGO. 2007**

VISTO: il Dirigente della Direzione Sicurezza, Qualità e Ambiente (Ing. Giovanni MOTTA)

Il Segretario Generale (Avv. Giorgio GIONFRIDDO)

